


# **Orientamenti**

relativi alle procedure e ai metodi comuni per il processo di riesame e valutazione prudenziale delle CCP a norma dell'articolo 21 dell'EMIR





# Indice

1.	Amb	oito di applicazione	3
2.	Rife	rimenti normativi, abbreviazioni e definizioni	4
3.	Fina	alità	6
4.	Con	ıformità e obblighi di notifica	7
5. valı		entamenti relativi alle procedure e ai metodi comuni per il processo di riesame one prudenziale delle CCP a norma dell'articolo 21 dell'EMIR	
5	5.1	Ambito del riesame e della valutazione	8
5	5.2	Formato e accuratezza del riesame e della valutazione	8
5	5.3	Frequenza del riesame e della valutazione	9
5	5.4	Informazioni: fonti e metodi	9
5	5.5	Risultati del riesame prudenziale: metodo	0
	•	I. Elenco dei requisiti della CCP con le rispettive disposizioni dell'EMIR e ndenti disposizioni delle NTR1	
Alle	egato	II. Metodo in base all'articolo e al requisito	2



# 1. Ambito di applicazione

#### Destinatari

 I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 22 dell'EMIR che vigilano sulle CCP autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.

#### Oggetto

 I presenti orientamenti riguardano le procedure e i metodi comuni per il processo di riesame e valutazione prudenziale a norma dell'articolo 21 dell'EMIR e non intendono introdurre nuovi requisiti per le CCP oltre a quelli specificati nell'EMIR o nelle norme tecniche pertinenti.

#### **Tempistica**

I presenti orientamenti si applicano dal (gg) febbraio 2021.



## 2. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

#### Riferimenti normativi

EMIR Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1).

Regolamento ESMA Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della

Commissione (2).

NTR 153/2013 Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione,

del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione

relative ai requisiti per le controparti centrali (3).

#### Abbreviazioni

CE Commissione europea

ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

SEE Spazio economico europeo

SEVIF Sistema europeo di vigilanza finanziaria

UE Unione europea

#### **Definizioni**

- Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati nel presente documento di consultazione hanno il medesimo significato specificato nell'EMIR e nelle NTR 153/2013.
- 5. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

collegio un collegio istituito a norma dell'articolo 18 dell'EMIR

<sup>(</sup>¹) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

<sup>(3)</sup> GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41.







### 3. Finalità

- 6. I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA e dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'EMIR-
- 7. Perseguono l'obiettivo di stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 21 dell'EMIR.
- 8. In particolare, gli orientamenti mirano ad assistere le autorità competenti nell'applicazione delle disposizioni dell'EMIR nel contesto del riesame e della valutazione delle controparti centrali, specificando ulteriormente procedure e metodi comuni al fine di assicurare la coerenza del formato, la frequenza e l'accuratezza dei riesami e delle valutazioni.



## 4. Conformità e obblighi di notifica

#### Status degli orientamenti

- 9. I presenti orientamenti sono emanati a norma dell'articolo 16 del regolamento ESMA e sono destinati alle autorità competenti. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
- 10. Gli orientamenti specificano la posizione dell'ESMA sulle prassi di vigilanza adeguate all'interno del SEVIF o sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE in un particolare settore. L'ESMA si attende pertanto che tutte le autorità competenti si conformino agli orientamenti loro destinati, integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o i processi di vigilanza).

#### Obblighi di notifica

- 11. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti devono comunicare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi ma intendono conformarsi o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi ai presenti orientamenti.
- 12. In caso di non conformità, le autorità competenti devono altresì notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'Autorità in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano a tali orientamenti.
- 13. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica che, una volta compilato, va trasmesso all'Autorità stessa.



# 5. Orientamenti relativi alle procedure e ai metodi comuni per il processo di riesame e valutazione prudenziale delle CCP a norma dell'articolo 21 dell'EMIR

#### 5.1 Ambito del riesame e della valutazione

- 14. L'ambito del riesame e della valutazione comprende tutti i requisiti delle CCP stabiliti nell'EMIR e nelle relative norme tecniche di regolamentazione integrative (NTR 152/2013 e 153/2013, collettivamente denominate «NTR per le CCP»). L'ambito dei rischi da valutare comprende tutti i rischi ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte compresi, ma non solo, quelli finanziari e operativi.
- 15. L'elenco dettagliato dei requisiti delle CCP, con le rispettive disposizioni dell'EMIR e i corrispondenti articoli integrativi delle NTR per le CCP, forma l'allegato I degli orientamenti. Sono qui compresi i requisiti patrimoniali, i requisiti organizzativi, i requisiti per la condotta negli affari, i requisiti prudenziali, i requisiti per il calcolo del capitale ipotetico e le relative comunicazioni nonché i requisiti per gli accordi di interoperabilità.

#### 5.2 Formato e accuratezza del riesame e della valutazione

- 16. Ai fini del riesame e della valutazione delle CCP, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i requisiti di cui all'allegato I.
- 17. Nell'esecuzione del riesame di base di ciascuna CCP, le autorità competenti dovrebbero considerare tutti gli elementi inclusi nella terza colonna «Riesame di base» dell'allegato II. Il riesame di base dovrebbe essere effettuato anche quando le autorità competenti non sono state informate di eventuali modifiche da parte della CCP durante il periodo di riferimento. Il riesame di base può essere meno dettagliato soltanto nel caso in cui le autorità competenti stesse accertino che, nel periodo di riferimento, non ci sono state modifiche relative a specifici requisiti, presupposti e fatti sottesi alla loro precedente analisi.
- 18. Qualora, in relazione a un determinato requisito, una CCP soddisfi uno o più fattori che possano giustificare un riesame esteso o specifico (elencati nella quarta colonna dell'allegato II), le autorità competenti dovrebbero effettuare per il requisito in questione, oltre al riesame di base, anche quello esteso descritto nella quinta colonna dell'allegato II.
- 19. Se le autorità competenti effettuano il riesame e la valutazione di una CCP in relazione a un requisito specifico, dovrebbero tenere in considerazione tutti i



corrispondenti atti di terzo livello adottati dall'ESMA (quali orientamenti, pareri, domande e risposte).

### 5.3 Frequenza del riesame e della valutazione

20. Le autorità competenti dovrebbero svolgere un processo di riesame e valutazione prudenziale delle CCP a cadenza annuale (ossia di anno in anno).

#### 21. Riesame supplementare ad hoc

- Ogni modifica importante e non ricorrente della CCP di natura operativa, tecnica, finanziaria o prudenziale, diversa da quelle elencate al punto 2 dell'orientamento 7, dovrebbe attivare un processo supplementare di riesame e valutazione prudenziale ad hoc, da eseguire, se possibile, dopo l'applicazione della modifica importante, al fine di tenere conto nello specifico degli effetti del cambiamento dei sistemi, dei processi, delle procedure e delle politiche di gestione del rischio sulla CCP.
- Dal riesame ad hoc sono escluse le seguenti modifiche importanti e non ricorrenti:
  - estensione delle attività e dei servizi della CCP (a norma dell'articolo 15 dell'EMIR);
  - proposta di acquisizione della CCP (a norma dell'articolo 32 dell'EMIR);
  - cambiamento nell'esternalizzazione delle attività principali collegate alla gestione del rischio della CCP (a norma dell'articolo 35 dell'EMIR);
  - riesame dei modelli e dei parametri della CCP (a norma dell'articolo 49 dell'EMIR);
  - nuovo accordo di interoperabilità con una CCP (a norma dell'articolo 54 dell'EMIR).
- Tale riesame ad hoc dovrebbe riguardare nello specifico la modifica in sé e tutte le potenziali conseguenze sulla conformità della CCP a tutti i requisiti elencati nell'allegato I.
- In caso di esecuzione del riesame ad hoc, l'autorità competente dovrebbe comunicare al collegio i relativi risultati. La comunicazione al collegio dovrebbe avvenire il prima possibile dopo il riesame ad hoc, senza ritardi, per essere inclusa nel processo di riesame annuale.

#### 5.4 Informazioni: fonti e metodi

22. Le fonti delle informazioni necessarie per i riesami prudenziali dovrebbero essere selezionate mediante due canali complementari:



- le informazioni raccolte nell'ambito della vigilanza e sorveglianza continue in atto da parte delle autorità competenti e
- le informazioni acquisite dalle autorità competenti al fine specifico di effettuare il riesame e la valutazione.
- 23. Le informazioni raccolte nell'ambito della vigilanza e sorveglianza continue delle CCP da parte delle autorità competenti dovrebbero comprendere almeno:
  - informazioni sulle modifiche introdotte dalla CCP in una delle sue disposizioni interne (ad esempio procedure e politiche) e tutte le informazioni di pubblico dominio;
  - tutti i documenti, le prove, le valutazioni, le convalide e le relazioni forniti dalla CCP o redatti dall'autorità competente in occasione delle richieste di estensione delle attività e dei servizi avanzate dalla CCP (a norma dell'articolo 15 dell'EMIR) e della convalida di modifiche importanti dei modelli e dei parametri della CCP (a norma dell'articolo 49 dell'EMIR), nonché tutte le questioni che, nel corso dell'anno, hanno determinato una convalida specifica da parte dell'autorità competente e il parere del collegio (come gli articoli 30-32, 35, 51 e 54 dell'EMIR);
  - i risultati delle verifiche documentali e delle ispezioni in loco eseguite durante l'anno dall'autorità competente.
- 24. Le informazioni acquisite dalle autorità competenti al fine specifico di effettuare il riesame e la valutazione dei dispositivi, delle strategie, dei processi e dei meccanismi della CCP, a integrazione delle informazioni raccolte tramite le attività di vigilanza e sorveglianza continue in atto, dovrebbero comprendere almeno:
  - un'autovalutazione rivista da parte della CCP;
  - informazioni aggiornate fornite dalla CCP, come da modello informale dell'ESMA
    per la relazione sulla valutazione del rischio, che dovrebbero includere un'analisi
    della prestazione dei modelli di rischio della CCP nell'anno precedente, inclusi i
    suoi modelli di margine, il quadro delle prove di stress, i controlli relativi al rischio
    di liquidità, gli scarti di garanzia;
  - i verbali dettagliati delle riunioni ad hoc e dei colloqui con il rappresentante della CCP organizzati in vista della preparazione del riesame e delle pertinenti riunioni del collegio;
  - i documenti preparati dalla CCP da trasmettere al proprio comitato dei rischi, unitamente ai pareri di quest'ultimo.

## 5.5 Risultati del riesame prudenziale: metodo

25. Al fine di informare il collegio, i risultati del riesame prudenziale dovrebbero essere trasmessi sotto forma di relazione. A beneficio dei membri del collegio e dell'ESMA, tale relazione non dovrebbe limitarsi a presentare, innanzitutto, un elenco riassuntivo

#### ESMA USO PUBBLICO



delle modifiche degne di nota che sono state apportate alla CCP durante tutto il periodo di riferimento, bensì dovrebbe fornire anche una versione aggiornata, completa e consolidata della valutazione, distinguendo nettamente tra ciò che è cambiato durante il periodo di riferimento e la valutazione dell'anno precedente.



# Allegato I. Elenco dei requisiti della CCP con le rispettive disposizioni dell'EMIR e le corrispondenti disposizioni delle NTR

Requisiti	Disposizioni dell'EMIR	NTR 152/2013 e 153/2013
Requisiti patrimoniali	Articolo 16	Articoli da 1 a 5 delle NTR 152/2013
Requisiti organizzativi		
Disposizioni generali sui requisiti organizzativi	Articolo 26	Articoli da 3 a 11 delle NTR 153/2013
Alta dirigenza e consiglio	Articolo 27	
Comitato dei rischi	Articolo 28	
Conservazione dei dati	Articolo 29	Articoli da 12 a 16 delle NTR 153/2013
Informazioni alle autorità competenti	Articolo 31,	
	paragrafo 1	
Conflitti di interesse	Articolo 33	
Continuità operativa	Articolo 34	Articoli da 17 a 23 delle NTR 153/2013
Esternalizzazione	Articolo 35	
Condotta negli affari (capo 2 dell'EMIR)		
Disposizioni generali sulla condotta negli affari	Articolo 36	
Requisiti di partecipazione	Articolo 37	
Trasparenza	Articolo 38	
Segregazione e portabilità	Articolo 39	
Requisiti prudenziali (capo 3 dell'EMIR)		
Gestione delle esposizioni	Articolo 40	
Requisiti in materia di margini	Articolo 41	Articoli da 24 a 28 delle NTR 153/2013
Fondo di garanzia in caso di inadempimento	Articolo 42	Articoli da 29 a 31 delle NTR 153/2013
Altre risorse finanziarie	Articolo 43	
Controlli relativi al rischio di liquidità	Articolo 44	Articoli da 32 a 34 delle NTR 153/2013
Linee di difesa in caso di inadempimento	Articolo 45	Articoli da 35 a 36 delle NTR 153/2013
Requisiti in materia di garanzie	Articolo 46	Articoli da 37 a 42 delle NTR 153/2013
Politica di investimento	Articolo 47	Articoli da 43 a 46 delle NTR 153/2013
Procedure in caso di inadempimento	Articolo 48	
Esame dei modelli, prove di stress e prove a	Articolo 49	Articoli da 47 a 61 delle NTR
posteriori		153/2013
Regolamento	Articolo 50	
Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento gli enti creditizi e le imprese di investimento (		elativi ai requisiti prudenziali per
Calcolo di KCCP	Articolo 50 bis	
Regole generali per il calcolo di KCCP	Articolo 50 ter	
Segnalazione di informazioni	Articolo 50	
e egsaniono di informazioni	quater	
Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare	Articolo 50 quinquies	





Accordi di interoperabilità (titolo V dell'EMIR)						
Accordi di interoperabilità	Articolo 51					
Gestione dei rischi	Articolo 52					
Predisposizione di margini fra le CCP	Articolo 53					



# Allegato II. Metodo in base all'articolo e al requisito

Requisiti E	EMIR	Riesame di base	Fattori che possono giustificare un riesame esteso/specifico	Riesame esteso
patrimoniali a	Articolo 16 Articoli da 1 a 5 delle NTR 152/2013	<ul> <li>Valutazione dei metodi applicati dalla CCP per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali, compresa ogni modifica dei dati immessi/dei processi/degli scenari utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali nei casi di:         <ul> <li>liquidazione o ristrutturazione, comprese le modalità con cui la CCP stabilisce il lasso di tempo adeguato per liquidare le proprie attività;</li> <li>rischi operativi e giuridici;</li> <li>rischio di credito, rischio di controparte, rischio di mercato;</li> <li>rischio commerciale, tra cui l'impatto delle iniziative commerciali durante il periodo di riferimento e l'andamento del fatturato della CCP.</li> </ul> </li> <li>Valutazione delle procedure della CCP per il calcolo e il monitoraggio dell'importo del capitale che detiene.</li> </ul>	- N/P	- N/P



		<ul> <li>Analisi dell'investimento del capitale proprio da parte della CCP, comprese informazioni dettagliate sul lasso di tempo necessario per liquidare il capitale e accedervi.</li> </ul>		
		- Prove dei requisiti patrimoniali e della posizione della CCP durante il periodo di riferimento, compresi:		
		<ul> <li>l'importo dei requisiti patrimoniali, suddiviso per tipo di rischio;</li> </ul>		
		<ul> <li>l'importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve ammissibili per la copertura dei requisiti patrimoniali;</li> </ul>		
		<ul> <li>prove del possesso da parte della CCP di un capitale iniziale permanente e disponibile pari ad almeno 7,5 milioni di EUR durante il periodo di riferimento.</li> </ul>		
Requisiti organizza	tivi (titolo IV, ca	po 1)		
Disposizioni generali	Articolo 26 NTR 153/2013, articoli da 3 a 11	<ul> <li>Valutazione della struttura societaria e organizzativa, dei dispositivi di governo societario, dei meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, inclusi la funzione di controllo della conformità, l'audit interno e la struttura informatica.</li> </ul>	- La CCP fa parte di un gruppo e condivide alcune funzioni, alcuni sistemi o una parte del personale con una o più delle altre entità appartenenti al gruppo.	<ul> <li>Valutazione dell'interazione con altre entità del gruppo (ad esempio condivisione, distacco, esternalizzazione del personale) e delle corrispondenti garanzie di indipendenza (ad esempio politica in materia di conflitti di interesse, accordi sul livello del servizio, avviso di cessazione a lungo termine,</li> </ul>





				disposizioni transitorie in caso di cessazione ecc.).
Alta dirigenza e consiglio	Articolo 27	- Prove dell'esperienza dell'alta dirigenza e dei membri del consiglio della CCP, per garantire che possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP.	- N/P	- N/P
		- Valutazione dell'indipendenza dei membri del consiglio.		
		<ul> <li>Valutazione della composizione del consiglio ed eventuali aggiornamenti durante il periodo di riferimento, comprese prove del fatto che almeno un terzo dei membri del consiglio ma non meno di due di essi sono indipendenti, nonché informazioni dettagliate sulla rappresentanza dei clienti dei partecipanti diretti.</li> </ul>		
Comitato dei rischi	Articolo 28	<ul> <li>Valutazione della composizione e del ruolo del comitato dei rischi, compreso ogni cambiamento intervenuto durante il periodo di riferimento e riguardante:</li> </ul>		
		<ul> <li>l'esperienza e la competenza dei membri e l'indipendenza del presidente;</li> </ul>		



Conservazione dei	Articolo 29	<ul> <li>il mandato e la procedura di consultazione del comitato dei rischi su tutte le misure che possano influire sulla gestione del rischio della CCP;</li> <li>informazioni dettagliate sulla rappresentanza dei clienti in seno al comitato dei rischi.</li> <li>Valutazione delle procedure/politiche</li> </ul>	- La CCP conserva i dati al di	- Se una CCP conserva i dati al di fuori
dati	NTR 153/2013, articoli da 12 a 16	attuate per conservare i dati riguardanti operazioni, posizioni e attività esercitate, comprese eventuali modifiche alle modalità con cui la CCP assicura l'adeguatezza di durabilità, accessibilità e granularità delle informazioni.	fuori dell'Unione.	dell'Unione, prove di come è garantito il pieno accesso alle stesse da parte dell'ANC, dell'ESMA e del SEBC.
Informazioni alle autorità competenti	Articolo 31, paragrafo 1	<ul> <li>Valutazione delle procedure per comunicare all'ANC ogni cambiamento a livello dirigenziale e ogni altra informazione necessaria a valutare la conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, o dell'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma.</li> </ul>	- N/P	- N/P
Conflitti di interesse	Articolo 33	<ul> <li>Valutazione delle politiche per la gestione dei conflitti di interesse a livello societario, compreso ogni cambiamento:</li> <li>delle politiche/delle procedure/degli strumenti per valutare e attenuare tutti i rischi potenziali e reali di</li> </ul>	- La CCP è un'impresa madre o un'impresa figlia.	<ul> <li>Valutazione delle procedure e delle politiche per prevenire, monitorare e divulgare eventuali conflitti di interesse derivanti dalla struttura e dalle attività operative di altre imprese con le quali la CCP ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.</li> </ul>





	c a i	conflitti di interesse riguardanti i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o ndirettamente il controllo o stretti egami;			-	confl indiv	itto iduat	periodo oni dettagl di interes o/attenuat del gruppo	se ev o per	entualme	ovo ente
	r C	delle procedure per divulgare la natura generale delle fonti dei conflitti di interesse con partecipanti diretti o clienti di un partecipante diretto;									
	ι	delle procedure per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nel sistema della CCP.									
-	politic con le rischi socie della	razione volta ad accertare se la ca retributiva sia ancora coerente e strategie operative e in materia di i della CCP, la cultura e i valori etari, gli interessi a lungo termine CCP e le misure adottate per ure ai conflitti di interesse.									
-	della delle	e di una sana cultura societaria, gestione dei conflitti di interesse e procedure di denuncia di plarità.									
•		azione delle procedure per are l'efficienza di tali misure e									

rivederle frequentemente.





Continuità	Articolo 34 -	Valutazione della politica di continuità	- La CCP è un'impresa madre o	- Valutazione delle politiche del gruppo
operativa	NTR 153/2013, articoli da 17 a 23	operativa della CCP e dei principali elementi del piano di ripristino in caso di disastro, compresi:  o informazioni dettagliate sul processo di governo societario e di approvazione delle politiche di continuità operativa nonché sulla frequenza della revisione indipendente e sui processi correlati;	un'impresa figlia.	in materia di continuità operativa e di piani di ripristino in caso di disastro, qualora tali politiche possano avere un impatto sulla CCP.
		<ul> <li>informazioni dettagliate sulle principali funzioni aziendali e sui relativi sistemi cui fanno riferimento le politiche, sui criteri applicati per la loro individuazione e sui metodi usati per assicurarne la continuità;</li> </ul>		
		o riferimento all'interrelazione e alle dipendenze rispetto ad altri sistemi esterni e servizi esternalizzati, comprese le modalità con cui la CCP gestisce il possibile rischio commerciale che tali sistemi e servizi possono comportare. Analisi dell'impatto complessivo di una disfunzione della CCP sul mercato da essa gestito;		
		<ul> <li>informazioni dettagliate sulle procedure applicate dalla CCP per garantire il tempestivo e ordinato regolamento o trasferimento delle</li> </ul>		



		attività e delle posizioni dei clienti e dei partecipanti diretti in caso di revoca dell'autorizzazione.  - Analisi delle misure riguardanti le prove di continuità operativa e ripristino in caso di disastro e dei relativi risultati, comprese la frequenza e le misure per tenere in considerazione e applicare gli insegnamenti appresi a seguito di una prova.  - Valutazione della composizione/delle procedure della funzione di crisi.  - Valutazione del piano di comunicazione, comprese le modalità per informare tutte le parti interessate pertinenti durante una crisi.		
Esternalizzazione	Articolo 35	<ul> <li>Descrizione di tutti gli accordi di esternalizzazione, comprese informazioni dettagliate sulle funzioni esternalizzate, sull'individuazione dei fornitori, sul livello del servizio, sugli indicatori di prestazione e sulle condizioni di cessazione.</li> <li>Analisi della responsabilità, dei diritti e degli obblighi delle parti, comprese le prove del modo in cui la CCP resta</li> </ul>	<ul> <li>La CCP esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi.</li> </ul>	- Sintesi della valutazione eseguita dall'ANC che ha motivato l'approvazione dell'esternalizzazione.
		pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi dell'EMIR e garantisce		




Condotta negli affari	(titolo IV. capo	l'adempimento in ogni momento di tutte le condizioni di cui all'articolo 35.		
Disposizioni	Articolo 36	- Prove che la CCP si è dotata di norme	- N/P	- N/P
generali sulla condotta negli affari		accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.		
Requisiti di partecipazione	Articolo 37	<ul> <li>Valutazione dei criteri per diventare partecipante diretto, compresa un'analisi della loro correttezza, obiettività, relazione e proporzionalità rispetto al rischio, inclusa la fornitura di servizi di compensazione dei clienti.</li> <li>Valutazione del processo e delle procedure messi in atto per consentire la valutazione continua e il riesame complessivo annuale della conformità a questi criteri, nonché della gestione dei casi qualora i requisiti non siano più soddisfatti.</li> </ul>	- N/P	- N/P
Requisiti di trasparenza	Articolo 38	<ul> <li>Prove della divulgazione da parte della CCP (ad esempio sul sito web) di informazioni pertinenti, tra cui:</li> <li>comunicazione al pubblico di prezzi e commissioni, sconti e riduzioni e delle condizioni per beneficiare delle riduzioni;</li> </ul>	- N/P	- N/P



		<ul> <li>comunicazione ai partecipanti diretti e ai clienti dei rischi associati ai servizi forniti;</li> </ul>		
		<ul> <li>comunicazione ai partecipanti diretti e all'ANC delle informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle esposizioni a fine giornata;</li> </ul>		
		<ul> <li>comunicazione al pubblico dei volumi delle operazioni compensate per ciascuna classe di attività compensata;</li> </ul>		
		<ul> <li>comunicazione al pubblico dei requisiti giuridici, operativi e tecnici per i partecipanti.</li> </ul>		
		<ul> <li>Valutazione dei processi attuati dalla CCP per garantire l'aggiornamento costante e l'accuratezza delle pagine web, nonché eventuali prove degli aggiornamenti durante il periodo di riferimento.</li> </ul>		
Segregazione e portabilità	Articolo 39	<ul> <li>Valutazione delle norme, procedure e condizioni commerciali della CCP per:</li> <li>individuare e registrare tutte le attività e le posizioni detenute per conto di un determinato partecipante diretto separatamente dalle attività della CCP e dalle attività e posizioni detenute per conto di altri partecipanti diretti;</li> </ul>	- La CCP offre modalità supplementari di conti segregati, in aggiunta ai conti interni e ai conti con segregazione omnibus e del singolo cliente.	<ul> <li>Valutazione dei tipi supplementari di conti segregati messi a disposizione dei partecipanti diretti, comprese le prove che questi tipi di conti garantiscono una segregazione e una protezione delle attività e delle posizioni quanto meno equivalenti a quelle offerte dalla CCP per la segregazione omnibus e del singolo cliente.</li> </ul>







Dogwieiti prudoprieli	(titala IV. cana	inadempimento di un partecipante diretto:  o il tentativo di trasferire le posizioni e le attività detenute dai clienti del partecipante diretto inadempiente;  o nel caso in cui fallisce tale tentativo, la liquidazione di dette posizioni e la restituzione delle garanzie ai clienti.		
Requisiti prudenziali	(titolo IV, capo	o 3, deil'EMIR)		
Gestione delle esposizioni	Articolo 40	<ul> <li>Analisi dei metodi e delle procedure messi in atto per valutare la liquidità e le esposizioni creditizie della CCP nei confronti dei partecipanti diretti in tempo quasi reale, comprese una descrizione e un'analisi delle fonti per la fissazione dei prezzi usate dalla CCP.</li> </ul>	- Esposizioni nei confronti di una o più CCP interoperanti.	<ul> <li>Analisi dei metodi e delle procedure messi in atto per valutare la liquidità e le esposizioni creditizie della CCP nei confronti della o delle CCP interoperanti.</li> </ul>
Requisiti in materia di margini	Articolo 41 NTR 153/2013, articoli da 24 a 28	<ul> <li>Valutazione del modello di calcolo dei margini iniziali e del metodo applicato per calibrare i parametri principali del modello (intervallo di confidenza, periodo di riferimento storico, periodo di liquidazione), comprese le modalità con cui garantisce che i margini iniziali non siano inferiori a quelli che sarebbero calcolati applicando i requisiti minimi dell'EMIR.</li> <li>Valutazione delle procedure per la raccolta dei margini iniziali, compresa la periodicità del calcolo del margine su base infragiornaliera, e di eventuali</li> </ul>	<ul> <li>La CCP compensa una pluralità di classi di attività (con modelli di margine differenti).</li> <li>I parametri principali (intervallo di confidenza/periodo di liquidazione) dei derivati OTC (over-the-counter) sono inferiori alla norma (come da autorizzazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 26, paragrafo 4, delle NTR 153/2013).</li> </ul>	<ul> <li>Valutazione dettagliata del metodo di determinazione del margine per ciascuna classe di attività/linea di business.</li> <li>Se un unico modello si applica a una pluralità di linee di business, valutazione di come sono considerate le caratteristiche di ciascuna classe di attività.</li> <li>Se i parametri principali per i derivati OTC sono inferiori alla norma, prove che tali parametri sarebbero più adeguati tenendo conto delle</li> </ul>



		soglie per la richiesta di margini infragiornaliera.  - Valutazione dell'opzione scelta per limitare la prociclicità, inclusi i dati sul comportamento del modello in periodi di stress.  - Sintesi e analisi dei risultati delle prove a posteriori dei margini della CCP per il periodo di riferimento.	<ul> <li>La CCP applica pratiche di marginazione del portafoglio a strumenti differenti, anche nei casi in cui sia eliminato il massimale dell'80 %.</li> <li>La CCP calcola e scambia i margini tramite un collegamento di interoperabilità.</li> </ul>	-	caratteristiche specifiche dei derivati OTC considerati.  Valutazione dell'approccio applicato alla marginazione del portafoglio tra strumenti differenti, tra cui: analisi della rilevanza delle riduzioni dei margini;  valutazione del livello e dell'affidabilità della correlazione (o qualsiasi altro parametro statistico di dipendenza) tra gli strumenti finanziari;  analisi dei metodi e delle procedure messi in atto per lo scambio dei margini tramite il collegamento interoperabile.
Fondo di garanzia in caso di inadempimento	Articolo 42 NTR 153/2013, articoli da 29 a 31	<ul> <li>Valutazione dei metodi per il dimensionamento di ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento, comprese le modalità di fissazione dei valori massimi/minimi.</li> <li>Valutazione del metodo di allocazione dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle procedure per la raccolta di tali contributi, inclusa la ricostituzione.</li> <li>Analisi del metodo applicato per definire gli scenari estremi ma plausibili per il dimensionamento dei fondi di garanzia in caso di inadempimento, compresa</li> </ul>	- La CCP dispone di una pluralità di linee di business/fondi di garanzia in caso di inadempimento.	-	Per ogni fondo di garanzia in caso di inadempimento/linea di business, valutazione dettagliata del metodo di dimensionamento del fondo, compresi gli scenari dedicati estremi ma plausibili.



		ogni modifica dell'elenco degli scenari di stress nel periodo di riferimento.  - Valutazione dell'adeguatezza del fondo di garanzia in caso di inadempimento a far fronte, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, all'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto (copertura 1 o 2 + 3).		
Altre risorse finanziarie	Articolo 43	<ul> <li>Valutazione dell'adeguatezza delle risorse prefinanziate a far fronte, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, all'inadempimento dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali ha le maggiori esposizioni (copertura 2).</li> </ul>	N/P	N/P
Controlli relativi al rischio di liquidità	Articolo 44 NTR 153/2013, articoli da 32 a 34	<ul> <li>Valutazione delle risorse liquide disponibili, disaggregate per tipologia (contanti, linee di credito impegnate, pronti contro termine impegnati, strumenti finanziari altamente commerciabili), compresi l'identità dei fornitori di liquidità, la responsabilità, i diritti e gli obblighi delle parti, le condizioni di cessazione ecc.</li> <li>Analisi delle esposizioni di liquidità della CCP, compresi, nel periodo di riferimento, le date/gli scenari/i</li> </ul>	<ul> <li>La CCP compensa strumenti in una pluralità di valute.</li> <li>La CCP compensa strumenti con requisiti di liquidità elevati (ad esempio pronti contro termine).</li> </ul>	<ul> <li>Descrizione e valutazione delle misure messe in atto per accedere a liquidità in valute differenti.</li> <li>Per ciascuna valuta, descrizione e valutazione dei modelli/delle procedure/dei processi posti in essere per monitorare le esposizioni di liquidità.</li> </ul>



Linee di difesa in caso di inadempimento	Articolo 45 NTR 153/2013, articoli da 35 a 36	partecipanti diretti che determinano le maggiori esposizioni.  - Analisi del quadro di gestione dei rischi, comprese le modalità di copertura del fabbisogno di liquidità in un'ampia gamma di scenari, nonché ogni indicazione in caso di violazione e una descrizione delle misure adottate.  - Valutazione della procedura e dei metodi di controllo e monitoraggio del rischio di concentrazione in relazione alle esposizioni di liquidità.  - Valutazione del metodo di calcolo delle risorse proprie dedicate della CCP.  - Descrizione e analisi della composizione delle risorse proprie della CCP e analisi delle loro modalità di investimento.  - Valutazione delle procedure di monitoraggio del livello delle risorse proprie e notifica alle ANC in caso di violazione.	<ul> <li>Pluralità di linee di business/linee di difesa in caso di inadempimento.</li> <li>Allocazione delle risorse proprie della CCP alle diverse linee di difesa.</li> </ul>	- Valutazione delle modalità con cui la CCP garantisce una corretta allocazione delle risorse proprie alle diverse linee di difesa.
Requisiti in materia di garanzie	Articolo 46 NTR 153/2013, articoli da 37 a 42	<ul> <li>Valutazione dell'ambito di applicazione delle garanzie ammissibili accettate dalla CCP, incluse informazioni dettagliate sugli strumenti o sui contanti in valute dell'Unione, ed eventuale applicabilità di limiti.</li> </ul>	<ul> <li>La CCP accetta e detiene contanti in una pluralità di valute.</li> <li>La CCP accetta e detiene strumenti finanziari in una pluralità di valute.</li> </ul>	<ul> <li>Per ciascuna valuta, valutazione delle modalità con cui la CCP gestisce il rischio valutario derivante dalle garanzie detenute, distinguendo tra contanti e strumenti finanziari.</li> </ul>



			- Disaggregazione delle garanzie detenute (suddivise nelle diverse valute) sotto forma di i) contanti in valute dell'Unione e valute non dell'Unione, ii) titoli di Stato, iii) obbligazioni societarie dell'UE e iv) altri titoli emessi in una delle valute dell'Unione.	
			<ul> <li>Valutazione del metodo e dei criteri applicati per assicurare che le garanzie non in contanti possano essere considerate garanzie altamente liquide ai sensi dell'allegato I delle NTR 153/2013.</li> </ul>	
			<ul> <li>Valutazione dei metodi di attenuazione del rischio applicati dalla CCP alle garanzie, tra cui:</li> </ul>	
			<ul> <li>metodi e procedure applicati per valutare le garanzie in tempo quasi reale;</li> </ul>	
			<ul> <li>metodo per calibrare gli scarti di garanzia;</li> </ul>	
			<ul> <li>metodo per stabilire i limiti di concentrazione.</li> </ul>	
Politica investimento	di	Articolo 47 NTR 153/2013, articoli da 43 a 46	- Analisi della politica di investimento della CCP, in particolare della disaggregazione delle garanzie investite tra contanti e strumenti finanziari nel periodo di riferimento.	<ul> <li>La CCP detiene investimenti in una pluralità di valute.</li> <li>La CCP ha messo in atto misure volte a conservare gli strumenti finanziari/i contanti con terzi (un ente creditizio</li> <li>Valutazione delle modalità con cui la CCP gestisce il rischio valutario derivante dai propri         <ul> <li>investimenti in strumenti finanziari,</li> </ul> </li> </ul>





		<ul> <li>Elenco degli strumenti finanziari in cui la CCP ha investito durante il periodo di riferimento e valutazione del metodo applicato per accertare l'elevata liquidità di tali strumenti ai sensi dell'allegato II delle NTR 153/2013.</li> <li>Analisi degli enti finanziari presso i quali sono depositati gli strumenti e del metodo applicato per valutare il rischio di credito e le misure volte a impedire perdite dovute all'inadempimento o all'insolvenza di tali enti.</li> <li>Valutazione dei metodi applicati per definire i limiti di concentrazione, monitorare la concentrazione delle risorse finanziarie della CCP e</li> </ul>	dell'UE o un ente finanziario di un pese terzo).	<ul> <li>depositi in contanti.</li> <li>Se le attività sono depositate presso terzi, analisi delle modalità con cui le attività appartenenti ai partecipanti diretti sono individuabili separatamente da quelle appartenenti alla CCP e ai terzi.</li> </ul>
Procedure in caso di inadempimento	Articolo 48	<ul> <li>attenuare il rischio di concentrazione.</li> <li>Analisi dell'adeguatezza e applicabilità delle procedure della CCP nella gestione di un inadempimento, tra l'altro individuando l'inadempimento, informando le parti interessate, trasferendo le attività e le posizioni dei clienti e liquidando i portafogli.</li> <li>Descrizione e accertamento dell'esecuzione di prove e verifiche periodiche per assicurare l'applicabilità delle procedure («fire drills»), nonché della considerazione riservata ai risultati di tale riesame.</li> </ul>	<ul> <li>Pluralità di linee di business (liquidazione di strumenti su una pluralità di mercati).</li> <li>La CCP compensa strumenti con caratteristiche di rischio complesse (ad esempio derivati OTC, credit default swap, interest rate swap).</li> <li>Coordinamento all'interno di un gruppo in termini di gestione dell'inadempimento.</li> </ul>	<ul> <li>Per ciascuna linea di business, descrizione della procedura applicabile in caso di inadempimento.</li> <li>Se applicabile, prova che la CCP ha attuato e verificato le procedure per gestire la liquidazione del portafoglio di un inadempiente simultaneamente su più mercati.</li> <li>Se applicabile, prova che la CCP può fare affidamento sulle necessarie competenze interne o su consulenze esterne per gestire e liquidare prodotti</li> </ul>





		Il riesame deve comprendere, laddove pertinente, i risultati di ciascuna prova eseguita durante il periodo di riferimento.	- Procedura specifica di chiusura del servizio tramite un collegamento interoperabile.	complessi, anche in un periodo di stress.  - Se applicabile, valutazione delle procedure messe in atto a livello di gruppo per gestire l'inadempimento di un partecipante diretto comune.  - Se applicabile, valutazione delle procedure applicate per gestire la chiusura del servizio tramite il collegamento interoperabile.
	Articolo 49 NTR 153/2013, articoli da 47 a 61	<ul> <li>Valutazione del programma di prove a posteriori, delle prove di sensibilità, del programma di prove di stress e del programma di prove inverse di stress della CCP, compresa ogni modifica delle politiche applicate per stabilire:</li> </ul>	- N/P	- N/P
Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori		<ul> <li>l'orizzonte temporale adeguato delle prove;</li> <li>la frequenza delle prove;</li> <li>gli scenari storici e ipotetici applicati alle prove di stress, alle prove di sensibilità e alle prove inverse di</li> </ul>		
		stress;  o i criteri utilizzati per valutare i risultati;  o le azioni da adottare a seconda dei risultati e le comunicazioni da trasmettere al comitato dei rischi;		



		<ul> <li>il livello di comunicazione dei risultati ai partecipanti diretti e ai clienti.</li> </ul>			
Regolamento	Articolo 50	<ul> <li>Descrizione di tutte le misure per il regolamento delle operazioni.</li> <li>Valutazione del livello di trasparenza delle informazioni fornite ai partecipanti diretti in merito alle consegne di strumenti finanziari, anche verificando se la CCP abbia l'obbligo di effettuare o ricevere tali consegne.</li> <li>Se la CCP non ha l'obbligo di effettuare consegne né di assumere la responsabilità per la consegna dei contratti compensati, valutazione se il rischio di mancata consegna è chiaramente esplicitato nelle norme della CCP, compresa la potenziale compensazione dei partecipanti.</li> <li>Se la CCP ha l'obbligo di effettuare o ricevere consegne fisiche di strumenti finanziari:         <ul> <li>valutazione dei meccanismi di consegna contro pagamento applicati;</li> <li>per i contratti che non utilizzano la consegna contro pagamento, analisi delle modalità con cui la</li> </ul> </li> </ul>	- La CCP non fa affidamento su moneta di banca centrale per regolare le proprie operazioni.	utilizzano moneta analisi della so comprese infori riguardanti:  o l'elenco delle utilizzate;  o i flussi suddi banca;  o analisi de monitoraggio regolamento	banche commercial visi per valuta e per



		CCP assume e attenua il rischio di capitale.		
Calcoli e segnalazion dell'EMIR)	ni ai fini del re	golamento (UE) n. 575/2013 relativi ai requ	iisiti prudenziali per gli enti credit	izi e le imprese di investimento (capo 4
Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013		<ul> <li>Valutazione della procedura e dei metodi relativi alle modalità con cui la CCP calcola il KCCP in conformità dei requisiti.</li> </ul>	- N/P	- N/P
		<ul> <li>Prova che la CCP comunica adeguatamente le informazioni ai propri partecipanti diretti che sono enti o alle loro autorità competenti.</li> </ul>		
Accordi di interopera	bilità (titolo V	dell'EMIR)		
Accordi di interoperabilità	Articolo 51	<ul> <li>Se pertinente, valutazione delle procedure per l'accesso non discriminatorio ai dati di cui la CCP necessita per esercitare le proprie funzioni da una sede di negoziazione.</li> </ul>	- N/P	N/P
Gestione del rischio	Articolo 52	<ul> <li>Valutazione delle politiche, delle procedure e dei sistemi relativi agli accordi di interoperabilità della CCP, comprese:</li> </ul>	- N/P	N/P
		<ul> <li>la gestione del rischio di credito e di liquidità;</li> </ul>		
		<ul> <li>le interdipendenze e il collegamento di correlazione con l'interoperabilità;</li> </ul>		



		<ul> <li>la gestione delle garanzie, compreso, laddove permesso, il loro riutilizzo;</li> <li>la gestione degli inadempimenti e le procedure per terminare il collegamento di interoperabilità in caso di inadempimento di una delle altre CCP.</li> </ul>		
		<ul> <li>Se i modelli di gestione del rischio utilizzati dalle CCP interoperanti sono differenti, valutazione delle procedure messe in atto per individuare tali differenze, valutare i rischi e attenuarli.</li> </ul>		
Predisposizione di margini fra le CCP	Articolo 53	<ul> <li>Valutazione delle procedure per distinguere nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle CCP con le quali la CCP ha concluso un accordo di interoperabilità.</li> </ul>	- N/P	N/P